

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-669 del 17/03/2016
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTTA QUABAS SPA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "STOCCAGGIO, CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI IMBALLATI, FRESCHI E CONGELATI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO, VIA MASCHERPA N. 14.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-681 del 17/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA **QUABAS SPA**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' "STOCCAGGIO, CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI IMBALLATI, FRESCHI E CONGELATI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO, VIA MASCHERPA N° 14.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **QUABAS SPA** - avente sede legale in Comune di Castelvetro P.no, Via Mascherpa n° 14 - presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Castelvetro P.no) e trasmessa dall'Unione stessa con nota del 25/01/2016 (acquisita agli atti di ARPAE il 01/02/2016 con prot. n° PGPC/2016/707), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stoccaggio, conservazione e distribuzione di generi alimentari imballati, freschi e congelati" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castelvetro P.no, Via Mascherpa n° 14.

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., 'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Verificato che:

- presso lo stabilimento ci sono n° 2 scarichi di acque reflue industriali così caratterizzati:
 - **scarico S1:** è costituito dalle acque reflue industriali (acque di raffreddamento e di condensa dell'impianto di refrigerazione provenienti dalle celle frigorifere) della Ditta QUABAS SRL e della Ditta IPERGELO SRL, dalle acque reflue domestiche della Ditta IPERGELO SRL e dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali della Ditta QUABAS SRL;
 - **scarico S2:** è costituito dalle acque reflue industriali (acque di raffreddamento), domestiche e meteoriche di dilavamento della Ditta QUABAS SRL;
- la Ditta QUABAS SPA dichiara di essere il titolare dello scarico S1 costituito anche dalle acque reflue industriali e domestiche della Ditta IPERGELO SRL;
- entrambi gli scarichi S1 ed S2 sono classificati come scarichi di acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Castelvetro P.no con nota 26/02/2016 (acquisita agli atti di ARPAE il 01/02/2016 con prot. n° PGPC/2016/1767);

Preso atto che il Comune di Castelvetro Piacentino, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L.n. 447/95, con nota del 26 febbraio 2016 acquisita agli atti di Arpae con prot. n. 1767 in pari data, ha comuni-

cato che".....ai sensi della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, non risulta necessario acquisire autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta previsti dalla legge n. 447/95".

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre il Regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **QUABAS SPA** per l'attività "stoccaggio, conservazione e distribuzione di generi alimentari imballati, freschi e congelati" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castelvetro P.no, Via Mascherpa n° 14;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **QUABAS SPA** (C. FISC. 00193030194) per l'attività di "stoccaggio, conservazione e distribuzione di generi alimentari imballati, freschi e congelati" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castelvetro P.no, Via Mascherpa n° 14 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. **di stabilire, per i n° 2 scarichi di acque reflue industriali**, il rispetto, nei rispettivi pozzetti di campionamento fiscale, dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

3. **di impartire, per i n° 2 scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura,** le seguenti prescrizioni:
- a) i pozzetti di prelievo fiscale dovranno essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) deve essere sempre quantificabile il volume di ciascuno scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Castelvetro P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castelvetro P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di fare salvo** che qualsiasi altro rifiuto proveniente dalla manutenzione/pulizia delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
5. **di dare atto che:**
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po;

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.